

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Non ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale A3 – (OMISSIS)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il proprio decreto 6 marzo 2023, n. 174 con il quale è stata indetta una selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale A3;

Vista la domanda di ammissione alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale A3, presentata dal signore / dalla signora in oggetto nella quale dichiara dichiara di essere inquadrato / inquadrata nella posizione economico-professionale A2 e di aver maturato alla data del 1. luglio 2018 un'anzianità di servizio di almeno otto anni nella posizione economico-professionale A2;

Accertato che ai sensi dell'art. 1 del bando emanato con il sopra citato decreto 174/2023, alla selezione è ammesso il personale a tempo indeterminato che alla data del 30 giugno 2018 era inquadrato nella posizione economico-professionale A2 e che a tale data aveva maturato un'anzianità di servizio di otto anni nella posizione economico-professionale A2;

Rilevato, inoltre, che tale anzianità è ridotta di anni due per il personale che ha superato un ulteriore biennio di studio dopo la scuola media inferiore conseguito entro il 30 giugno 2018 e che la riduzione può essere applicata una sola volta con riferimento al medesimo titolo di studio;

Preso atto che alla data del 30 giugno 2018, l'anzianità del medesimo / della medesima era pari ad anni 4 e mesi 2;

Accertato, quindi, che alla data del 30 giugno 2018 il signore / la signora in oggetto non ha maturato l'anzianità di servizio richiesta all'articolo 1 del bando di selezione interna e, pertanto, non risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;

dispone

che il signore / la signora (OMISSIS) non è ammesso / ammessa alla selezione interna per la riqualificazione nella posizione economico-professionale A3, indetta con proprio decreto 6 marzo 2023, n. 174, in quanto alla data del 30 giugno 2018 non era in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 del bando di selezione.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro; il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. è facoltativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michael Mayr
firmato digitalmente